



# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

*Approvato con deliberazione n. 48 del Consiglio Comunale in data 28/06/2016*

*Modificato con deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale in data 13/02/2019*

# **INDICE:**

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 (oggetto del regolamento)
- Art. 2 (aree di installazione ed adempimenti dell'Amministrazione)
- Art. 3 (requisiti per la concessione delle aree)
- Art. 4 (licenza comunale di esercizio)
- Art. 5 (gestione dell'attrazione)
- Art. 6 (obblighi e responsabilità del concessionario dell'area)
- Art. 7 (deposito cauzionale)

## **TITOLO II: TRADIZIONALE LUNA PARK PER LA FESTIVITÀ DI S. ANSELMO**

- Art. 8 (durata del Parco)
- Art. 9 (individuazione delle aree)
- Art. 10 (organico del Parco)
- Art. 11 (variazione dell'organico)
- Art. 12 (attrazioni accessorie)
- Art. 13 (titoli di preferenza)
- Art. 14 (domanda di partecipazione)
- Art. 15 (obblighi del concessionario)
- Art. 16 (sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione e dei carriaggi)
- Art. 17 (sostituzione temporanea dell'attrazione)
- Art. 18 (rinunce e aspettative)
- Art. 19 (subingresso)
- Art. 20 (sostituzione definitiva dell'attrazione)
- Art. 21 (Commissione Interna)

## **TITOLO III: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DEL LUNA PARK DI S. ANSELMO**

- Art. 22 (attività di commercio su aree pubbliche)
- Art. 23 (individuazione delle aree)
- Art. 24 (domanda di partecipazione)
- Art. 25 (assegnazione dei posteggi)
- Art. 26 (rotazione dei concessionari)
- Art. 27 (obblighi del concessionario)
- Art. 28 (subingresso e decadenza)

## **TITOLO IV: ATTIVITÀ CIRCENSI**

- Art. 29 (disposizioni generali)
- Art. 30 (definizione di circo equestre)
- Art. 31 (attività complementari)
- Art. 32 (presentazione della domanda)
- Art. 33 (rilascio dei titoli abilitativi)
- Art. 34 (obblighi del concessionario)
- Art. 35 (complessi circensi che utilizzano animali)

## **TITOLO V: ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NON COSTITUENTI LUNA PARK**

- Art. 36 (installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni)
- Art. 37 (installazione in caso di manifestazioni temporanee)

## **TITOLO VI: SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D'APPLICAZIONE**

- Art. 38 (sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive)
- Art. 39 (sospensioni e revoche)

## **TITOLO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 40 (rinvio ad altre norme)
- Art. 41 (disposizioni transitorie)
- Art. 42 (entrata in vigore del presente regolamento)

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 (oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge 18/03/1968, n. 337 e successive modifiche e/o integrazioni e delle relative norme di attuazione, l'installazione e l'esercizio, nel territorio del Comune di Mantova, delle attività di circo e spettacolo viaggiante, descritte nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge stessa.
2. Nel medesimo regolamento è inoltre disciplinata l'attività di commercio su area pubblica svolta in occasione del tradizionale Luna park di S. Anselmo.
3. Sono considerate ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite per mezzo d'attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale ai sensi dell'art.4 della Legge 18/03/1968, n.337, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Decreto 18.5.2007 del Ministero dell'Interno. Per "PARCO DI DIVERTIMENTO" s'intende un complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
4. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante è soggetto a:
  - a) licenza, a carattere permanente, di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., rilasciata, a titolo generale, dal Dirigente del Comune in cui l'esercente risiede o dove l'azienda ha sede legale (nel caso di società);
  - b) ulteriore licenza, a carattere temporaneo, sempre ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., che dovrà essere rilasciata dal Dirigente del Comune ove si intende esercitare, a carattere temporaneo, con l'attrazione/i ricompresa/e nella suddetta licenza permanente;
  - c) concessione di occupazione suolo, nel caso in cui l'attività si svolga su area pubblica, o privata soggetta ad uso pubblico.
5. La disciplina del presente regolamento, per quanto applicabile, è estesa anche alle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulle aree patrimoniali del Comune, o di altri enti, nonché su quelle private.
6. Il presente regolamento non si applica, salvo espresso richiamo:
  - a) alle attività di spettacolo viaggiante esercitate da artisti di strada nella forma libera, non commerciale (cosiddetta "a cappello");
  - b) agli apparecchi da gioco automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza.

**Art. 2 (aree di installazione ed adempimenti dell'Amministrazione)**

1. Le attività di cui all'art.1 del presente regolamento possono essere esercitate:
  - a. all'aperto, sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - b. all'aperto, su aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previa esibizione di apposito titolo/nullaosta per l'utilizzo dell'area, rilasciato dal proprietario della stessa;
  - c. al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private che presentino dimensioni e caratteristiche strutturali compatibili, fatto salvo, ai fini della sicurezza e della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e dall'art.80 T.U.L.P.S..
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, individua le aree comunali disponibili per l'installazione di attività di spettacolo viaggiante di cui al precedente comma 1, lettera a) ed aggiorna l'elenco delle aree suddette. Tale individuazione non costituisce impedimento a che le stesse, qualora non vengano utilizzate o richieste o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sentiti i Settori interessati, possano essere concesse per altri scopi.
3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può inoltre istituire, anche in forma sperimentale, parchi di divertimento, individuando l'area ad essi destinata, le modalità di svolgimento, nonché il numero e la tipologia delle attrazioni ammissibili.
4. Fatto salvo quanto sopra, in occasione di particolari eventi, manifestazioni o festività, il Dirigente del Settore comunale competente, sentiti i Settori e gli uffici interessati, con proprio provvedimento, può sempre consentire l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante non costituenti parchi di divertimento, in aree diverse da quelle individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. Nel caso di eventuale assegnazione di un'area pubblica da adibire in modo permanente (o comunque superiore ad un anno) allo svolgimento di attività dello spettacolo viaggiante, si dovrà procedere all'aggiudicazione tramite bando pubblico, con i criteri che saranno individuati dall'Amministrazione Comunale.
6. Per il montaggio e l'eventuale smontaggio delle attrezzature sono riservati, rispettivamente, i cinque giorni precedenti ed i tre giorni successivi al periodo d'esercizio dell'attività.

### Art. 3 (Requisiti per la concessione delle aree)

1. Le aree pubbliche di cui all'art. 2 sono concesse ai singoli esercenti lo spettacolo viaggiante a condizione che questi ultimi siano in possesso contestualmente:
  - a) della licenza per spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza o sede legale ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773
  - b) dell'attrazione da installare che, indicata nella licenza, sia compresa nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L. 337/68 e sia dotata di regolare documentazione di registrazione prevista dal D.M. 18/05/2007 (codice identificativo, libretto dell'attività, verifica annuale ecc.);
  - c) dell'iscrizione dell'impresa nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato per l'attività di spettacolo viaggiante.
2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al rilascio della concessione, con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Costituiscono cause ostative al rilascio della concessione:
  - a) l'insolvenza relativa ai tributi comunali riguardanti l'esercizio dell'attività, nonché il mancato pagamento delle eventuali spese relative all'intervento della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti norme;
  - b) la violazione, nel corso della precedente installazione, di una o più prescrizioni indicate nella concessione e/o nella licenza temporanea di esercizio;
  - c) la presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato;
  - d) l'aver provocato problemi di ordine pubblico;
  - e) l'assenza ingiustificata nel precedente anno.
4. Lo svolgimento dell'attività sull'area concessa è inoltre subordinato alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente contenute nel verbale di visita, da parte della competente Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, come stabilito dal Titolo III del R.D.06/05/1940 n. 635.

### Art. 4 (licenza comunale di esercizio)

1. La licenza per l'esercizio delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, valida per operare sull'intero territorio nazionale, è rilasciata alle persone fisiche che risiedono o, nel caso di società, che hanno la sede legale, nel Comune di Mantova, previa verifica del possesso dei requisiti morali di cui agli artt.11 e 92 del T.U.L.P.S., in capo al richiedente (o al legale rappresentante, se trattasi di una società).
2. A tale fine l'interessato dovrà inoltrare apposita domanda al Settore Comunale competente (secondo le modalità indicate nel sito web dello stesso), esclusivamente in forma telematica ed in regola con le norme sull'imposta di bollo, con contestuali dichiarazioni a sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 concernenti:
  - cognome e nome del titolare, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento, nonché indirizzo di posta elettronica certificata;
  - In caso di società, oltre alle generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione, la sede legale ed il numero di partita IVA della società stessa, eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento, nonché indirizzo di posta elettronica certificata;
  - numero e tipologia delle attrazioni che si intendono installare, utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale e precisando, per le rotonde, il tipo di gioco utilizzato;
  - gli estremi del codice identificativo ai sensi del D.M. 18/05/2007 relativo a ciascuna attrazione;
  - titolo di disponibilità delle predette attrazioni (proprietà, locazione finanziaria o altro regolare contratto di disponibilità);
  - il non aver riportato condanne penali ed il non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  - il non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - gli obblighi di istruzione dei figli ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S.;
  - l'insussistenza nei propri confronti e – in caso di società – nei confronti della suddetta società di cause di divieto, di decadenza o di sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia.Il Settore Comunale competente si riserva il diritto di chiedere all'interessato singoli documenti, aggiornamenti o eventuali aggiunte della documentazione sopra indicata.
3. Alla suddetta istanza dovranno essere allegati, pena l'inaccogliabilità della stessa, i seguenti documenti:
  - copia della relazione tecnica descrittiva dell'attrazione;
  - copia del certificato di collaudo, in corso di validità - a firma di tecnico abilitato iscritto ad albo professionale-attestante le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'articolo 4 della Legge 337/1968;
  - documentazione fotografica;
  - documentazione attestante la disponibilità dell'attrazione;
  - copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e della relativa attestazione di pagamento per ogni singola attrazione;
  - copia del manuale d'uso e di manutenzione di ciascuna attrazione in conformità al D.M. 18/05/2007;
  - copia del libretto dell'attività di ciascuna attrazione in conformità al D.M. 18/05/2007.
4. Le attrazioni devono essere in regola con tutte le norme di sicurezza, anche europee, previste per simili spettacoli

e devono in ogni caso essere iscritte nell'apposito elenco ministeriale.

5. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, in caso di richiesta di variazione della licenza d'esercizio precedentemente rilasciata (ad es. per modifica dei dati del richiedente, per sostituzione, aggiunta o cancellazione del numero delle attrazioni autorizzate ecc.).

#### **Art. 5 (gestione dell'attrazione)**

1. Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente o tramite un rappresentante espressamente nominato per iscritto e di cui sia stato acquisito il relativo assenso scritto. Il suddetto titolare deve presentare al Comune ove intende esercitare temporaneamente l'attività la licenza comunale per l'esercizio dello spettacolo viaggiante, valida per operare sull'intero territorio nazionale, con l'indicazione del rappresentante, del periodo di rappresentanza e della specie di trattenimento. Per le società intestatarie della licenza comunale, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio preposto designato dalla società stessa, in possesso dei requisiti tecnico-professionali.
2. Qualora sia accertato abuso nell'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste, si procederà in base all'art. 10 del TULPS prevedendo, eventualmente previa apposita diffida, la sospensione temporanea o il divieto di prosecuzione dell'attività.

#### **Art. 6 (obblighi e responsabilità del concessionario dell'area)**

1. Il rilascio della concessione può essere subordinato all'osservanza d'eventuali prescrizioni che l'autorità competente ritenga di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.
2. Il provvedimento concessorio, che è strettamente personale, indicherà i dati dell'operatore e tutto quanto riguarda l'attrazione.
3. Il concessionario è tenuto a:
  - a) ottenere apposita autorizzazione prima di manomettere il suolo concesso;
  - b) non sub-concedere, anche "di fatto", a terzi l'area assegnata.
  - c) ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine:
    - non danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti, fioriture, materiali vegetali, arredi, manufatti vari ed impianti tecnologici presenti nelle aree interessate;
    - salvaguardare debitamente gli alberi presenti nell'area assegnata, in modo tale da evitare costipamenti e danni agli apparati radicali, lesioni corticali, ferite al tronco ed impedimenti per il regolare sviluppo della chioma;
    - non depositare prodotti vari nocivi e/o tossici, scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari od installare dispersori di terra d'impianti elettrici nella zona delle radici degli alberi (da intendersi come quell'area costituita dalla proiezione al suolo della chioma aumentata di una corona di spessore minimo di 2 metri);
    - eseguire a mano e con idonee attrezzature eventuali lavori di livellamento del terreno, in zone con presenza di apparati radicali superficiali;
  - d) provvedere al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e degli altri oneri connessi, per tutto il periodo di occupazione, entro i termini e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti comunali, nonché regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti dell'Amministrazione comunale;
  - e) installare l'attrazione nell'area avuta in concessione in conformità alla medesima;
  - f) tenere costantemente pulite l'area concessa e le immediate adiacenze, provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti, previ accordi con il competente gestore del servizio pubblico;
  - g) rispettare la data di inizio e fine dell'occupazione;
  - h) osservare l'orario d'esercizio stabilito dall'Amministrazione e mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
  - i) ottemperare alle prescrizioni impartite dai competenti organi comunali, relativamente alla sistemazione di tutti i materiali, nonché al decoro e alla sicurezza dell'esercizio;
  - j) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalla competente Autorità;
  - k) osservare tutte le misure di prevenzione infortuni ex D. Lgs. 81/2008 e norme successive ed ottemperare alle prescrizioni stabilite dagli organi competenti;
  - l) occupare il suolo comunale dato in concessione solo ed esclusivamente con l'attrazione (senza carriaggi).
4. Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:
  1. Lasciare l'area libera da ogni ingombro;
  2. Rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte in pristino stato l'area manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune a spese dell'interessato.
5. Ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dall'esercizio dell'attività, sia direttamente che indirettamente, è a carico esclusivamente al concessionario, restando sollevata pertanto da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale concedente.

## Art. 7 (deposito cauzionale)

1. I partecipanti al Luna Park (operatori dello spettacolo viaggiante e commerciali su area pubblica) e gli esercenti autorizzati all'installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante e di spettacoli circensi, ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda, sono tenuti a versare all'Amministrazione Comunale nei termini e secondo le modalità dalla stessa comunicate, un deposito cauzionale infruttifero, il cui importo è determinato dalla Giunta Comunale e differenziato in base al tipo di struttura installata. Relativamente agli operatori dello spettacolo viaggiante frequentatori abituali del Luna park, il suddetto deposito cauzionale andrà versato entro il 30 settembre dell'anno precedente lo svolgimento dello stesso e verrà restituito in caso di rigetto della domanda.
2. Il suddetto deposito cauzionale andrà versato per i motivi seguenti:
  - a) a garanzia della presenza su piazza;
  - b) a titolo di risarcimento per i danni che siano stati causati dall'impianto e dall'esercizio delle strutture;
  - c) a titolo di copertura in caso di mancato pagamento del canone di occupazione e/o delle spese per la fornitura di energia elettrica e di acqua potabile;
  - d) a titolo di copertura in caso di mancato versamento della somma di denaro per le spese sostenute dalla Commissione Interna di cui all'art.21 del presente regolamento per l'attivazione dei servizi occorrenti all'esercizio del Luna Park.
3. Nel caso in cui il concessionario rinunci all'occupazione dell'area o non partecipi al Luna Park senza fornire giustificati motivi, il deposito cauzionale sarà interamente incamerato dall'Amministrazione Comunale.
4. Il deposito cauzionale viene altresì incamerato, in tutto o in parte, dall'Amministrazione Comunale nei casi previsti dal precedente comma 2, lettere b), c) e d).
5. I partecipanti al Luna Park rispondono di eventuali danni causati alle parti comuni dell'area complessiva occupata dalle attrazioni e dalle abitazioni mobili o della mancata rimessa in pristino dell'area concessa. Per parti comuni si intendono: piante, servizi igienici, impianti elettrici, idrici e fognari, pubblica illuminazione, pavimentazione dell'area e qualunque altro manufatto presente nell'area interessata e a disposizione di tutti.
6. L'insieme delle cauzioni individuali versate dai partecipanti al Luna Park costituisce un fondo annuale a disposizione per il ripristino delle parti comuni anche a seguito di danni causati dalle soste delle attrazioni, delle abitazioni mobili o dei mezzi di trasporto e per i quali non venga individuato alcun responsabile.
7. La richiesta di licenza temporanea di esercizio determina accettazione delle disposizioni del presente articolo e disponibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo del deposito cauzionale al fine del ripristino dei danni quantificati e da ripartire pro quota a giudizio dell'Amministrazione Comunale stessa, sentita la Commissione Interna di cui al successivo articolo 21.
8. Il Dirigente del Settore comunale competente dispone la restituzione proporzionale dell'eventuale residuo delle somme versate a titolo di cauzione, una volta accertata la presenza e l'entità dei danni.
9. Nel caso in cui la somma delle cauzioni non sia sufficiente a compensare il danno o la rimessa in pristino dell'area, l'Amministrazione pone in essere ulteriori azioni di rivalsa per il completo risarcimento nei confronti dei partecipanti al Luna Park.

## TITOLO II

### TRADIZIONALE LUNA PARK PER LA FESTIVITÀ DI S. ANSELMO

#### Art. 8 (durata del Parco)

1. Il periodo d'apertura del tradizionale parco dei divertimenti è quello che ha inizio il sabato antecedente la prima domenica di febbraio d'ogni anno e si conclude la prima domenica successiva al 18 marzo, festività di S. Anselmo (Patrono di Mantova) o, nel caso in cui tale festività coincida con una domenica, in quest'ultima data, senza possibilità di alcuna proroga.
2. La partecipazione al parco è obbligatoria fino al 18 marzo, fatti salvi i casi di forza maggiore adeguatamente documentati.
3. Può essere anticipata l'apertura del parco, sino al raggiungimento di un massimo di sessanta giorni complessivi d'apertura e, in caso di comprovata necessità, può essere consentito al singolo operatore di abbandonare l'area prima della scadenza del termine fissato.

#### Art. 9 (individuazione delle aree)

1. L'area del Comune utilizzata per l'installazione del tradizionale parco divertimenti è individuata con delibera della Giunta Comunale. Nella collocazione delle attrazioni si dovrà garantire il rispetto delle distanze minime di sicurezza e di quelle previste per le zone aventi valore storico, artistico ed ambientale.
2. L'individuazione della porzione d'area da assegnare alle singole attrazioni è diritto esclusivo ed insindacabile del Dirigente del Settore comunale competente, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. L'assegnazione di una specifica posizione non costituisce, in nessun caso, diritto acquisito e potrà essere variata, ad insindacabile giudizio del Dirigente del Settore comunale competente, nelle successive edizioni della manifestazione.
3. L'area sarà dotata di un numero sufficiente di idonei servizi igienici a disposizione degli utenti e degli operatori.

#### Art. 10 (organico del Parco)

1. L'organico del Parco viene determinato per tipologie di attrazioni –in base all'elenco ministeriale istituito ai sensi dell'articolo 4 della Legge 337/1968- e comprende gli operatori partecipanti al Parco in qualità di frequentatori abituali. L'elenco dei frequentatori abituali è costituito da quegli operatori aventi diritto a partecipare alla data di svolgimento dell'edizione 2015 del Luna Park, con le rispettive attrazioni, fatta eccezione per quelle che in tale edizione sono state eventualmente oggetto di sostituzione temporanea o di concessione "una tantum" e fatte salve eventuali cause di esclusione già maturate.  
L'elenco di cui sopra sarà aggiornato ad ogni successiva edizione del Luna Park, con provvedimento del Dirigente del Settore comunale competente, sulla base dei subentri, delle sostituzioni definitive di attrazione, delle decadenze o delle rinunce di partecipazione degli aventi titolo.
2. Dopo la sistemazione dei frequentatori abituali, nei limiti degli spazi disponibili, il Dirigente del Settore comunale competente potrà inserire, scegliendo tra coloro che hanno presentato domanda, fino ad un massimo di tre attrazioni, ritenute adatte, per tipologia e gradimento del pubblico, a completare il Parco e a determinare un ulteriore richiamo di utenza. Potranno essere ammesse, nell'ordine:
  - a) attrazioni che non hanno mai partecipato al Luna Park di S. Anselmo ed aventi caratteristiche sostanzialmente diverse da altre presenti nel Parco (cosiddette attrazioni- novità);
  - b) attrazioni che non hanno partecipato al Luna Park di S. Anselmo negli ultimi tre anni, purchè di tipologia diversa da attrazioni di frequentatori abituali già presenti (cosiddette attrazioni-ripescaggio).L'ammissione di tali attrazioni, novità o ripescaggio, non comporta, in nessun caso, diritto all'inserimento nell'organico del Parco.
3. Per tutte le attrazioni ammesse, prima dell'entrata in funzione degli impianti, è richiesto il sopralluogo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per la verifica della rispondenza alle vigenti norme di sicurezza.
4. I progetti delle strutture delle attrazioni devono essere approvati precedentemente al loro primo impiego ai sensi della L.18/03/68 n.337 e prevedere eventuali limitazioni d'impiego, incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento).
5. Tali progetti, corredati di planimetrie indicanti le distribuzioni dei posti per il pubblico e le vie d'uscita e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall' esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi della L.18/03/68 n.337.
6. Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di un tecnico abilitato, sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.

#### **Art. 11 (variazione dell'organico)**

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo, l'organico può essere soggetto a revisione relativamente al numero e al tipo delle attrazioni, al fine di mantenere un adeguato grado di diversificazione e dotazione delle attrazioni e comunque nei seguenti casi:
  - a) quando si procede all'individuazione, anche parziale, di una nuova area;
  - b) quando intervengano modifiche nella superficie complessiva dell'area.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riduca lo spazio destinato all'allestimento del Luna Park oppure decida che il Luna park medesimo sia allestito in altro spazio di dimensioni ridotte, le concessioni di area saranno rilasciate escludendo, nell'ordine, in primo luogo gli eventuali operatori titolari di concessioni di tipo precario; in secondo luogo i frequentatori abituali, a partire da quelli la cui iscrizione alla CCIAA, in qualità di appartenente alla categoria, risulta più recente.

#### **Art. 12 (attrazioni accessorie)**

1. Allo scopo di vivacizzare e arricchire ulteriormente l'organico del Parco Divertimenti, può essere autorizzata l'installazione di attrazioni accessorie, aventi una superficie d'ingombro non superiore a mq. 4,00 e dotate di regolare documentazione di registrazione prevista dal D.M. 18/05/2007.
2. Sono da considerarsi "attrazioni accessorie" gli apparecchi per la gestione dei quali non è richiesta la presenza di una persona e che consentono di giocare ad una sola persona per volta.
3. L'installazione potrà essere consentita esclusivamente ai frequentatori abituali ammessi a partecipare al Parco e non dà diritto alla sostituzione definitiva dell'attrazione prevista dal successivo art.20.
4. Tali attrazioni dovranno essere installate, nei limiti degli spazi disponibili, nell'area di pertinenza concessa all'attrazionista titolare dell'attrazione principale, sempre che non creino intralcio per la pubblica incolumità, non invadano l'area concessa al vicino e non ostacolino l'accesso e la visibilità alle attrazioni adiacenti.
5. La presenza di tali attrazioni accessorie dovrà comunque essere sempre indicata nella domanda di partecipazione e dovrà risultare nella licenza di esercizio prodotta dall'esercente.

#### **Art. 13 (titoli di preferenza)**

1. In caso di pluralità di richieste concorrenti, sarà titolo di priorità la maggiore anzianità d'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente in qualità d'appartenente alla categoria.
2. In caso d'ulteriore parità, la priorità è stabilita mediante sorteggio.

#### **Art. 14 (domanda di partecipazione)**

1. La domanda di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere inoltrata al Settore comunale competente esclusivamente in forma telematica, secondo le modalità indicate nel sito web dello stesso, e dovrà pervenire a quest'ultimo dal 1° marzo al 30 settembre dell'anno precedente lo svolgimento del tradizionale Luna Park di S.Anselmo, a pena di irricevibilità. Per attestare la data di invio farà fede la ricevuta generata in modo automatico dal sistema informatico.
2. Nella domanda occorre indicare quanto segue:
  - a) complete generalità del richiedente: nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata (per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
  - b) indicazione delle attrazioni con le quali si intende partecipare al Luna Park, utilizzando la denominazione del vigente elenco interministeriale previsto dall'art. 4 della legge n 337 del 1968 e specificando, per ciascuna attività, il numero del contrassegno di identificazione di cui all'art. 4 del D.M. 18/05/2007. Laddove l'elenco interministeriale preveda più varianti per una stessa denominazione (rotonde tiri vari, rotonde pesca, soggetti a dondolo, ecc.) dovrà essere espressamente indicato il tipo di gioco, l'oggetto o il soggetto utilizzato;
  - c) Numero delle roulotte d'abitazione, con relative targhe e dimensioni dell'area che occupano;
  - d) eventuale necessità di variazione della metratura dell'attrazione e/o dell'ingombro delle pedane (in aumento o in diminuzione) rispetto agli anni precedenti, al fine di essere opportunamente vagliate dall'ufficio preposto;
  - e) potenza assorbita in kW dalle attrazioni e dai veicoli adibiti a domicilio;
  - f) dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc. indicando, se sussiste la necessità, per motivi di sicurezza, per esigenze funzionali o di montaggio, di prevedere uno spazio libero d'interposizione rispetto ad altre attrazioni; in caso affermativo, occorre indicare l'entità di detto distacco riferito ai quattro lati dell'attrazione;
  - g) estremi della licenza comunale d'esercizio prevista dall'art.69 del T.U.L.P.S., in corso di validità;



- h) iscrizione al Registro delle Imprese in qualità d'appartenente alla categoria, specificando il numero d'iscrizione, la data e la Camera di Commercio presso la quale si è iscritti;
  - i) estremi della polizza di assicurazione da responsabilità civile, in corso di validità, stipulata dall'esercente l'attività di spettacolo viaggiante, relativa ad ogni attrazione con cui si intende partecipare;
  - j) nominativi e generalità di familiari o parenti fino al terzo grado maggiorenni a cui possa venire legittimamente delegata la conduzione dell'attrazione;
  - k) nominativi e generalità di dipendenti o terzi che coadiuvano nella conduzione dell'attrazione o partecipano al suo montaggio.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) fotografia aggiornata dell'attrazione oggetto della domanda e, limitatamente alle attrazioni di cui all'art.10 comma 2 del presente regolamento, materiale documentaristico in grado di fornire elementi per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche della struttura;
  - b) copia del certificato di collaudo statico in origine e/o della verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici dell'attrazione, in corso di validità, sottoscritto da tecnico abilitato, od asseverazioni similari. Per le attrazioni che, per le loro caratteristiche e i meccanismi utilizzati, richiedano prove di collaudo particolari dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove;
  - c) copia del libretto dell'attività di ciascuna attrazione in conformità al D.M. 18/05/2007;
  - d) piantina planimetrica quotata delle attrazioni da installare, dalla quale risultino esattamente le dimensioni lineari, l'ingombro e la posizione delle pedane e del vano cassa, se non incorporato nell'attrazione.
- Il Settore Comunale competente si riserva il diritto di chiedere ad ogni attrazionista che ha inoltrato domanda di partecipazione, singoli documenti, aggiornamenti o eventuali aggiunte della documentazione esistente agli atti.
- 4. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
  - 5. Le eventuali integrazioni richieste dal Settore comunale competente dovranno essere prodotte entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione, pena l'inammissibilità della domanda stessa e la relativa archiviazione.
  - 6. Le domande incomplete, non integrate nei modi e tempi stabiliti oppure pervenute fuori termine, saranno archiviate e comporteranno l'esclusione dalla partecipazione al luna park in formazione.
  - 7. A conclusione dell'istruttoria delle domande di partecipazione, viene approvato l'organico del Parco divertimenti, con provvedimento del Dirigente del Settore Comunale competente, pubblicato all'albo pretorio. Inoltre, con apposita comunicazione, esclusivamente in forma telematica, viene reso noto ai richiedenti l'accoglimento o il diniego delle rispettive domande.

#### **Art. 15 (obblighi del concessionario)**

- 1. Il concessionario, prima del ritiro della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e della relativa licenza temporanea di esercizio, dovrà produrre la seguente documentazione:
  - a) copia della licenza comunale d'esercizio prevista dall'art.69 del T.U.L.P.S., in corso di validità;
  - b) copia dell'attestazione di versamento del deposito cauzionale previsto dall'art.7 del presente regolamento;
  - c) copia del contratto di fornitura di energia elettrica delle attrazioni, a nome del titolare dell'attrazione (od eventualmente di altro partecipante al Luna park, purchè quest'ultimo dichiarerà, nel contratto, in nome e per conto di quale operatore lo ha stipulato), oppure dichiarazione di autoproduzione di energia elettrica;
  - d) copia della polizza assicurativa R.C. relativa all'attrazione (valida per il periodo della manifestazione). Qualora detta polizza scada nel periodo di svolgimento dell'attività, occorrerà esibire agli uffici competenti la documentazione comprovante la sussistenza di un'ulteriore copertura assicurativa.
- 2. Nel termine indicato al precedente comma 1, il concessionario dovrà inoltre provvedere al versamento, alla Tesoreria Comunale o ad altro soggetto preposto:
  - a) del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e gli altri oneri connessi, per tutto il periodo di occupazione, nonché regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti dell'Amministrazione comunale;
  - b) della somma per la fornitura idrica e d'energia elettrica relativa all'utilizzo dell'area destinata alla sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione di cui al successivo art.16, sempreché non sia stato attivato un contratto diretto di fornitura tra il concessionario ed i soggetti erogatori delle stesse.
- 3. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, il richiedente sarà escluso dalla partecipazione e, nel caso di una pluralità di domande, si procederà all'assegnazione in favore del successivo avente diritto. Qualora il Luna Park fosse già fisicamente costituito e non fosse possibile l'immediato allontanamento, si provvederà all'esclusione dalla partecipazione per la manifestazione dell'anno successivo.
- 4. Ad installazione avvenuta e prima dell'inizio dell'attività, il concessionario dovrà produrre la seguente documentazione:
  - a) certificato di corretto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di professionista abilitato e dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008. In luogo della documentazione di cui sopra, può essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta

dall'esercente, purché lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti, ai sensi dell'art. 7.7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996;

- b) qualora vengano installati materiali scenici e/o di arredo (tenda, moquette, ecc.), dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali installati, classificati ai fini della reazione al fuoco ed alla quale devono essere allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione ministeriale del prototipo (D.M. 04/05/98 Allegato II punto 2).
5. Il concessionario deve inoltre:
- a) ritirare la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e la relativa licenza temporanea di esercizio prima dell'inizio del Luna Park e prima di procedere all'installazione dell'attrazione. Quest'ultima potrà essere effettuata non prima della data stabilita e nel rispetto della superficie ed ingombro autorizzati;
  - b) provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, fermo restando il divieto assoluto di utilizzare quello di altri operatori;
  - c) tenere ininterrottamente aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di funzionamento;
  - d) munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti, nonché adempiere con sollecitudine alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla competente Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nonché impartite, anche verbalmente, dalle altre autorità competenti, producendo le eventuali documentazioni prescritte;
  - e) esporre in modo chiaro e ben visibile (sul fronte della cassa, o comunque in modo che sia facilmente leggibile dagli interessati) il cartellino prezzi;
  - f) provvedere a proprie spese e tramite i servizi competenti, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, che andranno raccolti in recipienti chiusi, nonché alla pulizia dell'area;
  - g) garantire un adeguato controllo da parte delle Autorità preposte allo smaltimento delle acque reflue;
  - h) mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
  - i) pagare i corrispettivi eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale in relazione ai servizi forniti, nonché quelli relativi all'intervento della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
  - j) rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
  - k) effettuare la rimessa in pristino dell'area avuta in concessione. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione Comunale addebitando le relative spese al concessionario dell'area stessa e detraendole, sino a concorrenza, dalla prestata cauzione. Per le parti comuni dell'area, nel caso in cui il responsabile non sia identificato o identificabile, l'Amministrazione si rivale sui responsabili in solido come previsto al precedente art. 7;
  - l) presentare agli uffici competenti il rinnovo dei documenti che scadono durante la permanenza del parco;
  - m) curare la manutenzione degli impianti e la revisione periodica degli stessi e dei meccanismi di sicurezza, per garantire l'incolumità degli utilizzatori e spettatori;
  - n) osservare e predisporre tutte le misure di prevenzione infortuni di cui al D. Lgs. 81/2008 e norme successive e ottemperare alle prescrizioni degli organi competenti;
  - o) rispettare le norme igienico sanitarie;
  - p) mantenere la massima pulizia e decoro ove sono posizionate le attrazioni ed i veicoli adibiti all'alloggio di persone e al trasporto di materiali, nonché alla disinfestazione, disinfezione e ripristino integrale dello stato dei luoghi alla fine dello svolgimento dell'attività.
6. Al concessionario è fatto divieto di:
- installare le attrazioni successivamente la data di ispezione della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
  - posizionarsi in modo difforme dalla planimetria del parco approvata;
  - dare come premi bevande alcoliche e giochi privi di marchio conformità CE;
  - circolare con mezzi e/o con autovetture all'interno del parco durante il periodo di apertura dello stesso;
  - tenere mezzi di abitazione, rimorchi o qualsiasi altro veicolo non autorizzato nell'area destinata al parco durante il periodo di apertura dello stesso;
  - montare o smontare l'attrazione durante gli orari di apertura del parco o apportare modifiche alla struttura della stessa;
  - aumentare le misure dell'attrazione rispetto a quelle autorizzate;
  - impiegare, nella gestione dell'attrazione, personale diverso da quello preventivamente comunicato al Settore comunale competente;
  - scaricare acque reflue sul suolo o nel sottosuolo;
  - gettare o disperdere rifiuti liquidi o solidi sul suolo o nel sottosuolo.
7. Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e/o a cose.

#### **Art. 16 (sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione e dei carriaggi)**

1. La sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione al seguito delle attrazioni e preventivamente dichiarati ai sensi del precedente art. 14, dovrà avvenire nell'apposita area destinata a tale scopo, nell'ambito delle piazzole assegnate e nei tempi e con le modalità fissate dal Settore comunale competente, o in aree private.
2. Il Comune provvederà, contestualmente alla consegna della concessione, al rilascio di un contrassegno, per ogni caravan al seguito, che deve essere esposto in modo ben visibile, onde permettere i relativi controlli.
3. L'area di cui al precedente comma 1 sarà attrezzata con idonei allacciamenti all'acquedotto cittadino, all'impianto

fognario e alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

4. Tutti gli operatori partecipanti sono obbligati al pagamento della fornitura idrica e d'energia elettrica relativa all'utilizzo dell'area di cui al precedente comma 1, nonché al pagamento delle spese per lo spazzamento, la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia finale dell'area occupata.
5. Nell'area di cui al precedente comma 1, dopo la sistemazione delle carovane abitative autorizzate, qualora residuo ulteriore spazio disponibile, potrà essere autorizzato lo stazionamento dei carriaggi.
6. Potranno accedere all'area di cui al precedente comma 1 solo le carovane abitative degli operatori partecipanti al Luna Park (ed eventualmente quelle di parenti in linea retta o collaterale di questi ultimi).

#### **Art. 17 (sostituzione temporanea dell'attrazione)**

1. Nel caso in cui il titolare non possa disporre della propria attrazione per le seguenti ragioni:
  - a) situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate;
  - b) guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata o fatturazione di riparazione del danno;può essere allo stesso concesso, prima dell'installazione, l'esercizio dell'attività con un'altra attrazione, di proprietà di terzi, purché la nuova attrazione abbia la stessa denominazione ministeriale di quella non disponibile e siano rispettate le precedenti misure d'ingombro.
2. Prima di concedere la sostituzione richiesta, il Settore comunale competente dovrà inoltre acquisire la documentazione comprovante il titolo di provenienza dell'attrazione sostitutiva (es. contratto di noleggio, contratto di comodato gratuito), nonché tutti i documenti necessari per l'esercizio della stessa ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
3. Tale tipo di sostituzione non comporta il riconoscimento a partecipare al Luna Park per gli anni seguenti con l'attrazione utilizzata temporaneamente e non può essere concessa per più di una volta nell'arco di tre anni.

#### **Art. 18 (rinunce e aspettative)**

1. La rinuncia alla partecipazione al luna park da parte dell'assegnatario dell'area è concessa nei casi sotto indicati, purché opportunamente documentati e comunque sempre soggetti a valutazione da parte del Settore comunale competente:
  - a) ricoveri ospedalieri o gravi malattie, certificate da medici del Servizio Sanitario Pubblico, con prognosi non inferiore a 30 giorni del titolare, del coniuge e dei figli;
  - b) improvvisi e gravi guasti all'attrazione, certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata o fatturazione di riparazione del danno.La comunicazione di rinuncia, corredata dalla relativa documentazione probante, dovrà essere presentata al Settore comunale competente esclusivamente in forma telematica, tempestivamente e comunque entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.
2. Il frequentatore abituale potrà anche chiedere un periodo di aspettativa dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva. In questo caso, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del Parco, dovrà presentare al Settore comunale competente, esclusivamente in forma telematica, apposita richiesta di aspettativa, contenente, oltre alle proprie generalità complete, la dichiarazione che è da tre anni consecutivi che partecipa al parco, in qualità di frequentatore abituale. La presentazione della richiesta di aspettativa comporta automaticamente la non inclusione nell'organico del Parco per l'edizione cui si riferisce.
3. Il mancato rispetto dei termini di presentazione determina la non accettazione e la non restituzione del deposito cauzionale versato ai sensi dell'art.7 del presente regolamento: l'esercente è pertanto considerato assente ingiustificato a tutti gli effetti.
4. Qualora le assenze giustificate e/o la richiesta di aspettativa superino il massimo di due consecutive o tre, anche non consecutive, nell'arco di un quinquennio l'esercente perde la qualifica di frequentatore abituale.
5. Se il frequentatore abituale non partecipa al parco per i motivi e con le modalità di cui al primo comma oppure se invia regolare richiesta di "aspettativa" nei tempi e con le modalità di cui ai commi precedenti, non sarà escluso dall'elenco dei frequentatori abituali.
6. Ogni altro caso di mancata partecipazione alla manifestazione (ad es. per omessa o tardiva presentazione della relativa domanda) senza che siano state inoltrate le dovute comunicazioni giustificative di cui ai commi precedenti non è da ritenersi assenza giustificata e comporta l'automatica esclusione dal Parco per l'edizione successiva.

#### **Art. 19 (subingresso)**

1. Il subingresso nella titolarità dell'attrazione può avvenire:
  - a) per causa di morte
  - b) per atto tra vivi (compravendita, donazione)
2. Nel subingresso mortis causa al subentrante è riconosciuto il diritto di "frequentatore abituale" acquisito dal cuius per ogni singola attrazione. Nel caso vi siano più eredi che intendano designare tra loro un unico beneficiario, l'anzianità è riconosciuta a quest'ultimo a condizione che sia provata tale volontà mediante la

produzione di atto pubblico, ovvero di scrittura privata autenticata, sottoposti a regolare registrazione, allo scopo predisposti. Qualora l'azienda del de cuius sia costituita da più attrazioni e gli eredi dimostrino di avere ottenuto diverse licenze nei rispettivi comuni, essi subentrano in ciascuna singola attrazione ottenuta in relazione alla successione. L'erede può presentare domanda di ammissione al Luna Park, a condizione che abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale domanda di subingresso e ne fornisca prova in allegato alla predetta istanza di partecipazione.

3. Nel subingresso per atto tra vivi avvenuto per cessione/donazione d'azienda, il subentrante acquisisce tutti i diritti del cedente, compreso il riconoscimento del diritto di "frequentatore abituale" relativo ad ogni singola attrazione. Il subentrante può presentare domanda di ammissione al Luna Park, a condizione che abbia ottenuto la corrispondente licenza ovvero presentato nel comune di residenza o sede legale domanda di subingresso e ne fornisca prova in allegato alla predetta istanza di partecipazione.
4. Nel caso di azienda formata da due o più attrazioni oggetto di separati atti di cessione, i subentranti, una volta ottenute le distinte licenze nei rispettivi comuni, mantengono il diritto di "frequentatore abituale" del dante causa con riferimento ad ogni singola attrazione.
5. Nel subingresso per atto tra vivi, gli atti di cessione/donazione d'azienda o di singolo ramo sono effettuati con atto notarile sottoposto a regolare registrazione.
6. L'attrazione acquistata può essere sostituita definitivamente dal subentrante dopo almeno un anno di frequenza al Luna Park con la stessa.
7. La compravendita della sola attrazione, senza cessione d'azienda o del singolo ramo d'azienda, esclude il riconoscimento all'acquirente del diritto di "frequentatore abituale" maturato dal venditore.
8. Sono fatte salve le situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 20 (sostituzione definitiva dell'attrazione)**

1. Il frequentatore abituale, qualora intenda sostituire definitivamente la sua attuale attrazione con un'altra, registrata a suo nome ai sensi del D.M. 18/05/2007 e di cui dimostri di essere titolare, dovrà presentare la richiesta al Settore comunale competente, esclusivamente in forma telematica, compilando l'apposita sezione, contenuta nella domanda di partecipazione alla Fiera di S. Anselmo, entro la scadenza dei termini di presentazione di quest'ultima, a pena d'inammissibilità.
2. Tale sostituzione definitiva può essere concessa a condizione che:
  - a) non sia pregiudicata, per problemi di spazio, la partecipazione al Luna Park degli altri frequentatori abituali;
  - b) la nuova attrazione occupi una superficie non superiore a quella utilizzata dalla precedente attrazione;
  - c) la nuova attrazione non sia, per denominazione e per caratteristiche desumibili dall'elenco ministeriale di cui all'art.4 della legge 18/3/1968 n. 337, simile ad altre attrazioni esistenti nel parco divertimenti, al fine di non creare omogeneità tra le attrazioni stesse e di offrire alla cittadinanza maggiore varietà di spettacolo;
3. L'accoglimento della richiesta di sostituzione di cui al presente articolo comporta la rinuncia definitiva all'attrazione precedentemente autorizzata.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, sarà sempre possibile concedere la sostituzione definitiva di una grande attrazione in una media o piccola attrazione, purchè le misure non siano superiori a quelle dell'attrazione sostituita.
5. I frequentatori abituali possono inoltre cumulare le superfici delle attrazioni di cui sono titolari per sostituire le stesse con una nuova attrazione che non abbia una superficie superiore al cumulo di quelle sostituite e sempreché la nuova attrazione non sia simile o non abbia la medesima denominazione in elenco ministeriale rispetto ad un'attrazione presente nel Parco.
6. Qualora vi siano più richieste di sostituzione definitiva tra loro concorrenti, si applica l'art.13 del presente regolamento.
7. In caso di diniego della richiesta di sostituzione definitiva, resta confermata l'attrazione originariamente posseduta dal richiedente.
8. L'istituto della sostituzione definitiva non si applica ai titolari delle attrazioni accessorie di cui all'art. 12 del presente regolamento.
9. Fatte salve le situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, non sarà consentita la sostituzione definitiva dell'attrazione prima di un anno di effettiva partecipazione al Parco con l'attrazione per la quale si chiede la sostituzione.

#### **Art. 21 (Commissione Interna)**

1. I partecipanti al parco nominano una Commissione Interna, di durata quadriennale e composta da tre membri, nominati tra i frequentatori abituali presenti sul parco, più due rappresentanti degli operatori commerciali su area pubblica.
2. L'elezione della Commissione deve avvenire entro il termine del parco e gli eletti rimangono in carica sino all'elezione successiva. L'elenco di coloro che sono stati nominati deve essere trasmesso, esclusivamente in forma telematica, al Settore comunale competente entro e non oltre cinque giorni dall'elezione.
3. La Commissione Interna ha esclusivamente i seguenti compiti:

- a) collaborare con gli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale per la corretta installazione delle attrazioni;
  - b) prestare collaborazione e consulenza fattiva per la diffusione dell'informazione, formulando anche eventuali proposte finalizzate ad accrescere il livello complessivo della manifestazione;
  - c) segnalare al Settore comunale competente eventuali comportamenti, fatti o circostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento del parco;
  - d) provvedere autonomamente a tutto quanto concerne la pubblicità del parco.
4. Nel caso in cui la Commissione Interna non sia in grado di funzionare, gli operatori provvederanno senza ritardo a nominare altri membri in sostituzione dei precedenti.
5. Per lo svolgimento dei compiti descritti nel comma 3 del presente articolo, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di nominare un proprio esperto da inserire nella Commissione Interna di cui al comma 1. La nomina è gratuita e tiene conto dell'esperienza maturata nel settore.

### TITOLO III

#### COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DEL LUNA PARK DI S. ANSELMO

##### Art. 22 (attività di commercio su aree pubbliche)

1. Le attività di commercio su aree pubbliche tradizionalmente operanti nel Luna Park di S. Anselmo fanno parte integrante dello stesso.
2. Sono considerate attività di commercio su aree pubbliche i banchi e gli stands alimentari per la vendita di "dolciumi", di "zucchero filato", di "pop corn" ed affini e gli automarket attrezzati per la vendita di "alimenti e bevande" in regola con le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, nonché le attività di vendita di giocattoli e simili. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del Parco è disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 114/98, dalla vigente normativa regionale, nonché dal presente e dagli altri regolamenti comunali in materia. Detta attività deve inoltre osservare le specifiche norme di prevenzione incendi per le attività operanti all'interno dei parchi di divertimento.
3. Durante lo svolgimento del Luna Park è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di cinquecento metri.
4. Riguardo alla durata dell'attività di cui al presente Titolo si fa riferimento a quanto previsto dall'art.8 del presente regolamento.

##### Art. 23 (individuazione delle aree)

1. Le aree da destinare all'attività di commercio su aree pubbliche sono individuate alle estremità del parco e comunque esternamente rispetto all'ubicazione delle attrazioni, in modo da distribuire uniformemente i posteggi nel rispetto della graduatoria.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le suddette aree, nonché la ripartizione al loro interno dei singoli posteggi, saranno determinate annualmente dagli uffici competenti in sede di stesura della planimetria generale, in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dalle autorità competenti.
3. Per quanto riguarda le aree per la sistemazione delle carovane abitative degli operatori commerciali ed i relativi oneri a carico di questi ultimi, si applica quanto previsto dall'art.16 del presente regolamento.

##### Art. 24 (domanda di partecipazione)

1. Sono ammessi a partecipare al Luna Park, nei limiti delle disponibilità dei posteggi previsti dal presente regolamento, i soggetti, provenienti da tutto il territorio nazionale, in possesso di idoneo titolo autorizzatorio (autorizzazione, s.c.i.a. od altro atto equipollente) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di alimenti e bevande ai sensi dell'art.28, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs.114/98, nonché in possesso della carta d'esercizio, ove prevista, e della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali. Tali soggetti inoltre, dovranno:
  - aver assolto il pagamento di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni, per violazione di illeciti amministrativi, nonché dei canoni/ tributi arretrati, nei confronti del Comune di Mantova;
  - (in caso di utilizzo di autonegozio) avere il veicolo (che sarà utilizzato) regolarmente immatricolato, attrezzato, assicurato ed omologato allo scopo per cui viene impiegato (vendita alimenti e bevande);
  - aver provveduto a tutti gli eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti;
  - avere gli impianti rispondenti alle condizioni previste dalle leggi, ivi comprese le strutture di approvvigionamento del materiale combustibile.
2. Il medesimo operatore può avere al massimo due concessioni di posteggio nell'ambito della manifestazione, purché siano state presentate due domande con l'utilizzo di due diversi titoli autorizzatori.
3. La domanda di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere inoltrata al Settore comunale competente esclusivamente in forma telematica, secondo le modalità indicate nel sito web dello stesso, e dovrà pervenire a quest'ultimo dal 1° marzo al 30 settembre dell'anno precedente lo svolgimento del tradizionale Luna Park di S. Anselmo, a pena di irricevibilità. Per attestare la data di invio farà fede la ricevuta generata in modo automatico dal sistema informatico.
4. Entro il termine di presentazione e con le modalità di cui sopra, dovranno pervenire al Settore comunale competente sia le domande di quei soggetti che sono già inseriti in graduatoria sia le nuove richieste di partecipazione.
5. Nella domanda, occorre indicare quanto segue:
  - a) complete generalità del richiedente: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice

fiscale e Partita IVA, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);

- b) estremi del titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche posseduto (autorizzazione, s.c.i.a. od altro atto equipollente) con cui s'intende partecipare al Luna Park;
- c) estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese in qualità d'appartenente alla categoria, specificando il numero d'iscrizione, la data e la Camera di Commercio presso la quale si è iscritti;
- d) tipologia dei prodotti alimentari posti in vendita;
- e) dimensione richiesta del posteggio, tenendo conto dell'apertura massima del banco, degli eventuali sporti (p.es. tende od altre strutture leggere aggettanti) e dei mezzi mobili (esclusivamente il furgone utilizzato come magazzino per le scorte deperibili, munito del relativo allacciamento elettrico) che devono essere ricompresi nell'area totale del posteggio,
- f) estremi del titolo autorizzatorio posseduto (autorizzazione sanitaria, d.i.a.p., s.c.i.a. od altro atto equipollente) attestante l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- g) idoneità e conformità alle vigenti disposizioni di legge di tutte le strutture utilizzate (impianti, bruciatori a gas o elettrici, fornelli, ecc.), nonché dei collegamenti e degli allacciamenti elettrici, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o a cose durante lo svolgimento dell'attività stessa;
- h) numero delle roulotte d'abitazione, con relative targhe e dimensioni dell'area che occupano;
- i) potenza assorbita in kW dalle strutture utilizzate per l'esercizio dell'attività e dai veicoli adibiti a domicilio;
- j) estremi della polizza di assicurazione da responsabilità civile, in corso di validità, stipulata dall'operatore commerciale, relativa alle strutture utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Il Settore Comunale competente si riserva il diritto di chiedere ad ogni operatore che ha inoltrato domanda di partecipazione, singoli documenti, aggiornamenti o eventuali aggiunte della documentazione esistente agli atti.

6. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impegnata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
7. Le eventuali integrazioni richieste dal Settore comunale competente dovranno essere prodotte entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione, pena l'inammissibilità della domanda stessa e la relativa archiviazione.
8. Le domande incomplete, non integrate nei modi e tempi stabiliti oppure pervenute fuori termine, saranno archiviate e comporteranno l'esclusione dalla partecipazione al luna park in formazione.

#### **Art. 25 (assegnazione dei posteggi)**

1. A conclusione dell'istruttoria delle domande di partecipazione, con provvedimento del Dirigente del Settore Comunale competente, viene approvata la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, per un numero massimo di 16, suddivisi in posteggi di tipologia 1 e posteggi di tipologia 2, aventi le seguenti dimensioni massime:  
tipologia 1: posteggi piccolo-medi (mt.10 x5)  
tipologia 2: posteggi grandi (mt.20 x5)
2. Ai fini della formulazione della graduatoria valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  1. maggior numero di presenze effettive alla Fiera (calcolate a partire dall'anno 1994);
  2. anzianità dell'attività di commercio su area pubblica attestata dal Registro delle Imprese della CCIAA;
  3. a parità dei predetti criteri, la priorità è data dal sorteggio.Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'atto autorizzatorio indicato nella domanda di partecipazione.
3. La graduatoria di cui al comma 1, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento del Luna Park, rimarrà valida anche per le manifestazioni degli anni successivi e sarà aggiornata esclusivamente sulla base di nuove richieste o rinunce di partecipazione.
4. In nessun caso gli aventi diritto potranno modificare le proprie dimensioni d'ingombro, in misura tale da variare la tipologia con cui sono inseriti in graduatoria.
5. A coloro che hanno inoltrato istanza di partecipazione al Luna Park sarà comunicato, esclusivamente in forma telematica, l'esito della domanda, sia esso positivo che negativo. A chi si trova in posizione utile in graduatoria, saranno comunicati: la posizione ottenuta, la data e l'orario di convocazione per l'assegnazione del posteggio, l'entità e le modalità dei pagamenti necessari, nonché gli ulteriori documenti da produrre.
6. I posteggi, individuati nell'ambito delle aree di cui al precedente art.23, saranno assegnati d'ufficio secondo quanto previsto dal successivo art.26. Coloro che non si presenteranno nella giornata sopraindicata, personalmente o tramite soggetto da loro delegato per iscritto a rappresentarli, saranno considerati rinunciatari ed il posteggio sarà assegnato ad altro operatore secondo l'ordine di graduatoria.
7. Ai fini di cui sopra, l'operatore dovrà essere in regola coi pagamenti dei tributi comunali (COSAP, TARSU ecc.) relativi alla partecipazione al Luna Park dell'anno precedente ed effettuare, prima del ritiro della concessione, quelli relativi alla nuova edizione.
8. L'assegnazione dei posteggi sarà considerata definitiva e quindi non saranno ammesse richieste di migliorie o scambi, né saranno accettate richieste di superfici maggiori oltre le dimensioni massime fissate per i singoli posteggi.

## **Art. 26 (rotazione dei concessionari)**

1. Il sistema d'assegnazione dei posteggi avverrà tramite rotazioni antiorarie separate per le due tipologie di posteggi, così come individuate dal precedente art.25.
2. Qualora a causa di forza maggiore o per motivi di pubblica utilità o di sicurezza non sia possibile effettuare la rotazione dei posteggi così come indicato al comma 1, ai titolari degli stessi saranno assegnati posteggi alternativi.

## **Art. 27 (obblighi del concessionario)**

1. Il concessionario, prima del ritiro della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e della relativa autorizzazione temporanea per l'esercizio dell'attività commerciale, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 25 comma 5, dovrà produrre la seguente documentazione:
  - a) copia dell'attestazione di versamento del deposito cauzionale previsto dall'art.7 del presente regolamento;
  - b) copia della polizza assicurativa R.C. relativa alle strutture utilizzate per l'esercizio dell'attività (valida per il periodo della manifestazione). Qualora detta polizza scada nel periodo di svolgimento dell'attività, occorrerà esibire agli uffici competenti la documentazione comprovante la sussistenza di un'ulteriore copertura assicurativa;
  - c) copia del titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche posseduto (autorizzazione, s.c.i.a. od altro atto equipollente) con cui s'intende partecipare al Luna Park;
  - d) copia del titolo autorizzatorio posseduto (autorizzazione sanitaria, d.i.a.p., s.c.i.a. od altro atto equipollente) attestante l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture utilizzate per l'esercizio dell'attività;
  - e) copia del contratto di fornitura di energia elettrica delle strutture utilizzate per l'esercizio dell'attività, a nome dell'operatore commerciale (od eventualmente di altro partecipante al Luna park, purchè quest'ultimo dichiarerà, nel contratto, in nome e per conto di quale operatore lo ha stipulato), oppure dichiarazione di autoproduzione di energia elettrica.
2. Nel termine indicato al precedente comma 1, dovrà inoltre provvedere al versamento, alla Tesoreria Comunale o ad altro soggetto preposto:
  - a) del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e gli altri oneri connessi, per tutto il periodo di occupazione, nonché regolarizzare eventuali precedenti pendenze nei confronti dell'Amministrazione comunale (COSAP, TAR SU ecc.);
  - b) della somma per la fornitura idrica e d'energia elettrica relativa all'utilizzo dell'area destinata alla sistemazione dei veicoli adibiti ad abitazione di cui al precedente art.16, sempreché non sia stato attivato un contratto diretto di fornitura tra il concessionario ed i soggetti erogatori delle stesse.
3. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, il richiedente sarà escluso dalla partecipazione e, nel caso di una pluralità di domande, si procederà all'assegnazione in favore del successivo avente diritto. Qualora il Parco fosse già fisicamente costituito e non fosse possibile l'immediato allontanamento, si provvederà all'esclusione dalla partecipazione per la manifestazione dell'anno successivo.
4. Lo stesso ha inoltre l'obbligo di:
  - a) ritirare la concessione per l'occupazione del suolo pubblico la relativa autorizzazione commerciale temporanea prima dell'inizio del Parco e prima di procedere all'installazione delle strutture per l'esercizio dell'attività. L'installazione potrà essere effettuata non prima della data stabilita e nel rispetto della superficie ed ingombro autorizzati;
  - b) tenere esposta in modo visibile la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e la relativa autorizzazione commerciale temporanea;
  - c) munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti, nonché adempiere con sollecitudine alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla competente Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nonché impartite, anche verbalmente, dalle altre autorità competenti, producendo le eventuali altre documentazioni prescritte;
  - d) non lasciare il posteggio incustodito;
  - e) esporre in modo chiaro e ben visibile (sul fronte della cassa, o comunque in modo che sia facilmente leggibile dagli interessati) il cartellino prezzi;
  - f) porre in vendita esclusivamente i prodotti oggetto della sua attività e dichiarati nella domanda di partecipazione, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente normativa, nonché di cui alle eventuali altre disposizioni comunali;
  - g) ottemperare alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti e di prevenzione infortuni;
  - h) tenere ininterrottamente aperto ed illuminato il banco durante l'orario di funzionamento;
  - i) provvedere al pagamento della tassa di smaltimento per i rifiuti urbani e degli oneri relativi all'allacciamento ed al consumo dell'energia elettrica nella misura stabilita dalle norme vigenti, fermo restando il divieto assoluto di utilizzare l'allacciamento elettrico di altri operatori;
  - j) tenere pulito, a proprie spese e tramite i servizi competenti, lo spazio da lui occupato ed, al termine delle operazioni di vendita, raccogliere i rifiuti, che andranno riposti in recipienti chiusi;
  - k) non occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito veicolare o pedonale; è consentito il consumo immediato sul posto dei prodotti acquistati, esclusivamente mediante l'utilizzo di punti di appoggio,



- unicamente nell'area concessionata e senza servizio assistito;
- l) collocare le tende di protezione del banco di vendita ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt.2,20;
  - m) essere in possesso della prescritta idoneità igienico-sanitaria e di munirsi di veicoli appositamente attrezzati, qualora intenda esercitare l'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli;
  - n) mantenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
  - o) pagare i corrispettivi eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale in relazione ai servizi forniti, nonché quelli relativi all'intervento della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
  - p) rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
  - q) effettuare la rimessa in pristino dell'area avuta in concessione. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione Comunale addebitando le relative spese al concessionario dell'area stessa e detraendole, sino a concorrenza, dalla prestata cauzione. Per le parti comuni dell'area, nel caso in cui il responsabile non sia identificato o identificabile, l'Amministrazione si rivale sui responsabili in solido come previsto al precedente art. 7;
  - r) presentare agli uffici competenti il rinnovo dei documenti che scadono durante la permanenza del parco;
  - s) curare la manutenzione degli impianti e la revisione periodica degli stessi e dei meccanismi di sicurezza, per garantire l'incolumità degli utilizzatori e spettatori;
  - t) rispettare le norme igienico sanitarie;
  - u) mantenere la massima pulizia e decoro ove sono posizionate le strutture per l'esercizio dell'attività e i veicoli adibiti all'alloggio di persone e al trasporto di materiali, nonché alla disinfestazione, disinfezione e ripristino integrale dello stato dei luoghi alla fine dello svolgimento dell'attività.
5. Al concessionario è fatto divieto di:
- installare le strutture per l'esercizio dell'attività oltre la data di ispezione della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
  - posizionarsi in modo difforme dalla planimetria del Parco approvata;
  - circolare con mezzi e/o autovetture all'interno del parco durante il periodo di apertura dello stesso;
  - tenere mezzi di abitazione, rimorchi o qualsiasi altro veicolo non autorizzato nell'area destinata a parco durante il periodo di apertura dello stesso;
  - montare o smontare le strutture per l'esercizio dell'attività durante gli orari di apertura del parco o apportare modifiche alla stessa;
  - scaricare acque reflue sul suolo o nel sottosuolo;
  - gettare o disperdere rifiuti liquidi o solidi sul suolo o nel sottosuolo.
  - Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento del banco, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e/o a cose.

## **Art. 28 (subingresso e decadenza)**

1. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale indicata nella domanda di partecipazione comporta anche il passaggio al subentrante degli atti abilitativi per l'utilizzo del posteggio (concessione ed autorizzazione commerciale temporanea), nonché il trasferimento dei relativi titoli di priorità. Pertanto la concessione (come pure la relativa autorizzazione commerciale temporanea) non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
2. L'operatore decade dal posteggio e perde l'anzianità di presenza relativa all'anno in corso, senza alcun diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di COSAP, nel caso in cui non rispetti le norme sull'esercizio dell'attività e quando il posteggio non sia utilizzato per un periodo di tempo complessivo superiore a cinque giorni durante il periodo di validità della concessione, salvo il caso di assenza per
  - a) malattia o infortunio;
  - b) gravidanza, puerperio e durante i 12 mesi successivi al parto;
  - c) mancato svolgimento del Luna Park o giornate in cui il Luna Park è dichiarato, dai competenti uffici o dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, inagibile per condizioni meteorologiche o per problemi di viabilità.

In tali circostanze l'operatore dovrà comunicare al Settore comunale competente, esclusivamente in forma telematica, entro e non oltre il secondo giorno dall'inizio dell'evento, la propria assenza, motivandola con le relative pezze giustificative, pena la mancata giustificazione dell'assenza. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza opera di diritto.

3. In caso di assenza del titolare del posteggio per malattia o infortunio, il certificato medico (non sostituibile da autocertificazione) deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.
4. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata l'impossibilità degli altri soci a partecipare al Luna Park in base alle cause giustificative ammesse dal regolamento (malattia, gravidanza, ecc.) e la mancanza di collaboratori familiari e/o dipendenti, in grado di esercitare l'attività se viene meno la direzione del titolare del posteggio.
5. Nei succitati casi è facoltà del Settore comunale competente concedere ad altro richiedente, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, il posteggio rimasto disponibile.
6. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, l'operatore dovrà in ogni caso garantire la propria presenza negli ultimi sette giorni di attività del Luna Park.

**TITOLO IV**  
**ATTIVITA' CIRCENSI**

**Art.29 (disposizioni generali)**

1. Le aree individuate ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento possono essere concesse per lo svolgimento di attività circensi nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - la superficie da occupare deve essere idonea ad ospitare strutture circensi nel pieno rispetto delle vigenti normative sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
  - il periodo di svolgimento degli spettacoli non deve essere inferiore a 3 giorni e non superiore a 10 giorni;
  - tra una manifestazione ed una successiva deve trascorrere un periodo congruo non inferiore a 15 giorni;
  - non possono essere rilasciate autorizzazioni in concomitanza con lo svolgimento del tradizionale Luna Park di S.Anselmo e nei 15 giorni precedenti.
2. Le aree suddette possono essere concesse ad ogni persona fisica e/o giuridica, purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia. I soggetti non italiani di paesi membri della Comunità Europea sono equiparati ai soggetti italiani. Ciò vale anche per i soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi in deroga previsti dalle norme vigenti.
3. Le aree destinate ad ospitare attività circensi sono concesse, di norma, ad uno stesso soggetto solamente due volte l'anno.

**Art. 30 (definizione di circo equestre)**

1. Sono considerati circhi equestri le attrezzature mobili definite nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n.337 e successive modificazioni. I circhi equestri sono soggetti alle norme del D.M. 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".
2. In base alle disposizioni ministeriali i circhi sono classificati nelle seguenti tre categorie:
  - a) circhi di grande dimensione, oltre 1800 posti e oltre 70 addetti, calcolati sulla media mensile;
  - b) circhi di media dimensione, oltre 700 posti e fino a 1800, con un minimo di 20 e fino a 70 addetti, calcolati sulla media mensile;
  - c) circhi di piccola dimensione, oltre 100 posti e fino a 700, con un minimo di 8 e fino ad un massimo di 20 addetti, calcolati sulla media mensile."

**Art. 31 (attività complementari)**

1. Sono considerate attività complementari i banchi o gli automarket attrezzati per la somministrazione di alimenti e bevande e quelli predisposti per la vendita di dolci ed affini. L'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari, alle condizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli operatori delle attività di cui al precedente comma 1 devono essere in possesso di regolare titolo autorizzatorio, così come contemplato dalla vigente normativa in materia di commercio su area pubblica, nonché della relativa documentazione in materia igienico-sanitaria.
3. Gli operatori commerciali interessati dovranno presentare la relativa domanda, in regola con l'imposta di bollo, esclusivamente in forma telematica, secondo le modalità indicate nel sito web del Settore comunale competente, almeno 60 giorni prima della data di inizio degli spettacoli circensi, a pena di irricevibilità.
4. Il Dirigente del Settore comunale competente, nei limiti degli spazi disponibili, può rilasciare concessioni a titolo temporaneo, attingendo da un'apposita graduatoria, redatta in base ai seguenti criteri:
  - a) anzianità dell'attività di commercio su area pubblica attestata dal Registro delle Imprese della CCIAA;
  - b) a parità del requisito di cui sopra, alla data antecedente di ricevimento della domanda, avendo come riferimento la data di protocollo;
  - c) nel caso in cui si registri un ulteriore caso di parità, la priorità è stabilita dal sorteggio.
5. La sistemazione dei banchi ammessi deve essere effettuata in modo da non ostacolare la sistemazione del complesso circense.
6. Le attività complementari di cui al presente articolo sono soggette a tutte le norme del presente regolamento, in quanto applicabili.

### **Art. 32 (presentazione della domanda)**

1. La domanda volta ad ottenere le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività (licenza temporanea di esercizio ai sensi dell'art.69 del T.U.L.P.S. e concessione per l'occupazione del suolo, qualora l'attività si svolga su area pubblica), in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere inoltrata esclusivamente in forma telematica, secondo le modalità indicate nel sito web del Settore comunale competente e dovrà pervenire a quest'ultimo tassativamente tra il 120° ed il 60° giorno antecedenti l'inizio del periodo richiesto, a pena di irricevibilità. Per attestare la data di invio farà fede la ricevuta generata in modo automatico dal sistema informatico.
2. Nella domanda occorre indicare quanto segue:
  - a) complete generalità del richiedente: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
  - b) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle imprese in qualità di appartenente alla categoria, e del codice identificativo di registrazione dell'attrazione rilasciato ai sensi del D.M. 18.05.2007;
  - c) tipologia e dimensioni del tendone, nonché la relativa capienza;
  - d) data dell'ultima licenza temporanea di esercizio rilasciata dal Comune di Mantova;
  - e) il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività (per un massimo di dieci giorni), oltre al tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;
  - f) la denominazione del complesso che si intende installare;
  - g) l'area pubblica o privata che si intende occupare e la superficie necessaria per lo svolgimento dell'attività;
  - h) elenco nominativo comprensivo delle generalità complete dei familiari e collaboratori che operano nell'esercizio dell'attività di spettacolo circense;
  - i) estremi della polizza di assicurazione per responsabilità civile, in corso di validità, stipulata dall'esercente l'attività circense;
  - j) numero e dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione e le dimensioni dell'area che occupano;
  - k) ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della licenza di esercizio di cui all'art. 69 del TULPS rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale;
- copia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica, sottoscritto da un tecnico abilitato, in corso di validità;
- planimetria quotata riportante la collocazione, sull'area richiesta di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte, attrezzature di supporto e dei relativi servizi);
- copia della polizza assicurativa Responsabilità civile contro danni a terzi relativa al complesso circense che si intende installare, in corso di validità;
- documentazione comprovante la disponibilità dell'area, nel caso in cui l'attività si svolga su area privata o di proprietà di un ente diverso dal Comune di Mantova.

Il Settore Comunale competente si riserva il diritto di chiedere ad ogni operatore che ha inoltrato domanda, singoli documenti, aggiornamenti o eventuali aggiunte della documentazione esistente agli atti.

3. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, in presenza di complesso circense con animali, per quanto riguarda il contenuto della domanda e gli allegati alla stessa, si rinvia alle disposizioni contenute nel vigente "Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali".
4. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso dello svolgimento dell'attività, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.
5. Le eventuali integrazioni richieste dal Settore comunale competente dovranno essere prodotte entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione (salvo giustificato motivo e concordato con l'ufficio precedente), pena l'inammissibilità della domanda stessa e la relativa archiviazione.
6. Le domande incomplete, non integrate nei modi e tempi stabiliti oppure pervenute fuori termine, saranno archiviate e comporteranno il diniego delle stesse.

### **Art. 33 (rilascio dei titoli abilitativi)**

1. A conclusione dell'istruttoria delle domande pervenute, il Settore comunale competente comunica agli interessati, esclusivamente in forma telematica, l'accoglimento o il diniego delle rispettive domande. In caso di accoglimento, il richiedente viene informato sulla procedura da seguire per l'ottenimento del parere da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
2. Il Settore comunale competente rilascia i prescritti titoli abilitativi, in bollo, ossia licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ed eventuale concessione all'occupazione di suolo pubblico, previa esibizione di:
  - ricevuta di versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 7 del presente regolamento;
  - attestazione di pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico (nei casi previsti);
  - certificato di corretto montaggio e certificazione di conformità degli impianti elettrici rilasciati da tecnico abilitato;
  - copia dei contratti relativi alle forniture di acqua ed energia elettrica.

Il rilascio degli atti abilitativi di cui sopra è inoltre subordinato all'esito positivo della verifica da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., ovvero alla presentazione di dichiarazione, resa da professionista abilitato, ai sensi del D.P.R. n.311/2001, in

caso di impianto avente capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone.

L'esercizio dell'attività è subordinato anche all'ottenimento della nulla osta e/o autorizzazioni sanitarie nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

3. Nel caso di più domande che riguardino lo stesso periodo, viene data priorità:
  - a) al circo che non utilizza animali negli spettacoli;
  - b) al circo di categoria superiore (in base all'art. 30, comma 2);
  - c) a parità del requisito di cui sopra, alla data antecedente di ricevimento della domanda, avendo come riferimento la data di protocollo;
  - d) nel caso in cui si registri un ulteriore caso di parità, la priorità è stabilita dal sorteggio.

#### **Art. 34 (obblighi del concessionario)**

1. Il richiedente, in caso d'accoglimento della domanda, deve produrre, entro i termini indicati dal Settore comunale competente, tutta la documentazione tecnica, necessaria per l'intervento della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
2. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento, siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, al richiedente saranno, in qualunque momento, revocati gli atti abilitativi indicati al precedente art.33 e, nel caso di una pluralità di domande, si procederà all'assegnazione in favore del successivo avente diritto.
3. Il concessionario deve inoltre:
  - a) garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi all'interno della struttura e delle sue pertinenze (carovane, carri, ecc...), nonché osservare integralmente le disposizioni, scritte o verbali, impartite dalle Autorità competenti;
  - b) garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, ottemperando alle eventuali prescrizioni della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o di altri organi competenti;
  - c) provvedere quotidianamente alla pulizia, alla disinfestazione e alla disinfezione integrale dell'area interessata, allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi sia solidi, facendosi integralmente carico delle spese per detto smaltimento nonché alla rimozione della pubblicità a fine occupazione;
  - d) installare esclusivamente il complesso circense, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto approvati dal Settore comunale competente, soltanto nei luoghi previsti;
  - e) rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
  - f) osservare le norme sul benessere animale e le eventuali ulteriori prescrizioni imposte dal competente Servizio Veterinario;
  - g) tenere esposto in maniera ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi e la licenza/concessione rilasciata;
  - h) tenere costantemente aperto ed illuminato l'impianto, negli orari di svolgimento degli spettacoli;
  - i) utilizzare gli strumenti sonori e di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
  - j) attenersi a tutte le prescrizioni contenute nella licenza temporanea di esercizio;
  - k) non sub-concedere l'area assegnata.
4. Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:
  - Lasciare l'area libera da ogni ingombro;
  - Rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte in pristino stato l'area manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune a spese dell'interessato.
5. Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone e/o a cose.

#### **Art. 35 (complessi circensi che utilizzano animali)**

1. Fatte salve le disposizioni del presente titolo, nel caso in cui il complesso circense detenga animali da utilizzare negli spettacoli, dovranno essere osservate le norme del vigente "Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali" e qualunque altra norma o disposizione di legge in materia.

## TITOLO V

### ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NON COSTITUENTI LUNA PARK

#### **Art. 36 (installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni)**

1. L'attività di singole attrazioni di spettacolo viaggiante o di piccoli complessi di attrazioni (insieme di strutture mobili composto minimo da due attrazioni dello spettacolo viaggiante di varia tipologia, collocate in base alla superficie disponibile) esercitate nelle aree pubbliche individuate ai sensi del precedente art. 2 o su area privata, compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta, può essere autorizzata per qualsiasi periodo dell'anno, ad esclusione del periodo di svolgimento del tradizionale Luna Park di S.Anselmo e nei quindici giorni precedenti. Sono fatte salve le attrazioni già autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento oppure le attrazioni autorizzate all'installazione annuale dall'Amministrazione comunale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La domanda volta ad ottenere le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività (licenza temporanea di esercizio ai sensi dell'art.69 del T.U.L.P.S. e concessione per l'occupazione del suolo, qualora l'attività si svolga su area pubblica), in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata al Settore comunale competente esclusivamente in forma telematica (secondo le modalità indicate nel sito web dello stesso) ed almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività, a pena di irricevibilità. I contenuti della domanda e i documenti da presentare sono i medesimi previsti dagli artt. 14 e 15 del presente regolamento, in quanto applicabili.
3. Il Dirigente del Settore comunale competente ha facoltà di prendere in considerazione eventuali domande pervenute non nei termini indicati, purché l'area risulti disponibile per il periodo richiesto e compatibilmente con la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
4. In caso di pluralità di domande concorrenti, ai fini dell'assegnazione dell'area stessa si osservano, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) migliore compatibilità ambientale della struttura da installare, valutata in base alle caratteristiche tecniche e all'estetica della stessa;
  - b) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti lo spettacolo viaggiante, desunta dalla data d'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente;
  - c) ordine cronologico di ricevimento della domanda, in base al numero di protocollo;Nel caso in cui si registri un caso di parità tra i criteri di cui sopra, la priorità è stabilita dal sorteggio.
5. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano le disposizioni che regolano il Luna Park di S.Anselmo, in quanto compatibili.

#### **Art. 37 (installazione in caso di manifestazioni temporanee)**

1. In occasione di manifestazioni temporanee, quali ad esempio festival politici, festival musicali, fiere, sagre, feste rionali ed altri eventi similari, può essere autorizzata, con le modalità di cui precedente art. 36, l'installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni, anche indipendentemente dalle aree pubbliche individuate ai sensi del precedente art. 2 o su area privata. In tal caso l'organizzatore della manifestazione dovrà formulare la richiesta anche per i singoli esercenti dello spettacolo viaggiante.
2. Le singole attrazioni o i complessi di attrazioni dovranno essere rappresentati e descritti nella planimetria generale, nonché nella relazione tecnica relativa alla manifestazione ospitante, da presentare agli Uffici competenti ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S..
3. I singoli esercenti dovranno presentare la documentazione prevista dagli artt. 14 e 15, in quanto applicabili.
4. In caso di allestimento delle attrazioni di spettacolo viaggiante su aree private prive d'uso pubblico, dovrà essere allegato alla domanda l'assenso scritto del proprietario dell'area.
5. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano le norme che regolano il Luna Park di S.Anselmo, in quanto compatibili.

## TITOLO VI

### SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D'APPLICAZIONE

#### Art. 38 (sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive)

1. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono soggetti al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 e alle altre norme di legge vavevoli in materia di pubblico spettacolo. Sono inoltre tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte, dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico e di polizia urbana, nonché all'osservanza dei relativi provvedimenti adottati dal Sindaco o dal Dirigente preposto e delle ulteriori prescrizioni, anche verbali, dettate dagli organismi preposti.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, per tutte le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nonché alle prescrizioni particolari inserite di volta in volta negli atti abilitativi per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, quando non costituiscono reato, si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7/bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Per tutte le violazioni alle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del D.L.vo 114/98, dalla L.R. 2 febbraio 2010 n.6, nonché da ogni altra normativa vigente in materia.
4. Per la violazione delle seguenti fattispecie, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2 del presente articolo, saranno comminate ai trasgressori le seguenti sanzioni:
  - A. accesso all'area pubblica e/o privata autorizzata per lo svolgimento di attività senza essere in possesso del relativo titolo autorizzativo
    - sanzione accessoria: immediata cessazione dell'attività
    - sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione nei tre anni successivi
  - B. differenza fra misure dichiarate e misure effettive dell'attrazione ad installazione avvenuta
    - sanzione accessoria: sospensione dell'attività spettacolare fino al ripristino delle condizioni di esercizio dichiarate nella domanda ed autorizzate dal Settore comunale competente. Nel caso in cui risulti impossibile ripristinare le corrette condizioni di esercizio, si applica la sanzione accessoria della revoca della licenza/concessione con la chiusura immediata e lo smontaggio dell'attrazione
  - C. installazione, modifica e/o sostituzione non autorizzata dell'attrazione
    - sanzione accessoria: revoca della licenza/concessione, nonché chiusura immediata dell'attrazione
  - D. installazione di attrazione in posizione difforme rispetto a quella individuata in planimetria
    - sanzione accessoria: smontaggio dell'attrazione e rimontaggio nel posto assegnato
    - sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per un anno, elevabile a tre in caso di recidiva
  - E. dichiarazioni non corrispondenti a verità e/o produzione di documenti falsi o difformi rispetto agli originali
    - sanzione accessoria: mancato rilascio della licenza/concessione, se la non veridicità viene accertata prima del rilascio
    - sanzione accessoria: revoca della licenza/concessione, se la non veridicità viene accertata dopo il rilascio della stessa e prima del termine dell'attività, con conseguente immediata cessazione dell'attività
    - sanzione interdittiva: in caso di recidiva, esclusione dell'operatore da tutte le successive manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale, per il periodo di due anni dalla data in cui è stata accertata la non veridicità
  - F. mancata ottemperanza a disposizioni impartite dagli organismi preposti entro il termine fissato
    - sanzione accessoria: sospensione dell'attività spettacolare fino all'avvenuta ottemperanza alle disposizioni. Nel caso in cui la violazione pregiudichi la sicurezza e/o il corretto svolgimento delle attività di altri operatori, si applica la sanzione accessoria della revoca della licenza/concessione e l'immediata chiusura e lo smontaggio dell'attrazione
  - G. conduzione dell'attrazione da parte di personale diverso rispetto a quello indicato al momento della richiesta di autorizzazione
    - sanzione accessoria: immediata cessazione della conduzione illegittima. In caso di recidiva, consegue la sanzione accessoria della revoca della licenza/concessione e con conseguente chiusura immediata dell'attrazione
  - H. cessione a terzi dell'area assegnata dal Settore comunale competente per l'esercizio dell'attività
    - sanzione accessoria: revoca della licenza/concessione con chiusura immediata e lo smontaggio dell'attrazione
    - sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione nei tre anni successivi

- I. inosservanza dell'orario di esercizio, dei limiti alle emissioni sonore, delle prescrizioni inerenti l'igiene e la sanità pubblica e/o delle prescrizioni inerenti l'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari
- specifiche sanzioni in materia (inquinamento acustico, igienico-sanitario ecc.)
  - sanzione accessoria: immediato ripristino delle corrette condizioni di esercizio dell'attività. In caso di recidiva, consegue la sanzione accessoria della revoca della licenza/concessione con conseguente chiusura immediata dell'attrazione
- J. irregolarità nella gestione degli allacciamenti elettrici, idrici e fognari
- sanzione accessoria: sospensione dell'attività fino al corretto ripristino degli allacciamenti
- K. smontaggio totale o parziale dell'attrazione e delle attrezzature, ovvero cessazione dell'attività spettacolare, prima del termine di ultimazione della manifestazione, in assenza di una espressa autorizzazione del Settore comunale competente
- la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo si applica per ciascun giorno restante alla conclusione della manifestazione
  - sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l'anno successivo
- L. mancato smontaggio delle attrazioni e abbandono dell'area del parco divertimenti nei termini previsti
- la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo si applica per ciascun giorno per il quale si protrae l'inottemperanza
  - sanzione accessoria: immediato smontaggio dell'attrazione ed abbandono dell'area. Nel caso di inottemperanza, consegue la sanzione accessoria della rimozione coatta dell'attrazione con l'ausilio della forza pubblica ed addebito delle spese a carico dell'esercente
- M. mancato rispetto dei termini imposti per l'abbandono delle aree destinate alla sosta delle carovane e dei carriaggi
- la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo si applica per ciascun giorno per il quale si protrae l'inottemperanza
- N. mancata comunicazione di rinuncia entro il termine indicato
- sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l'anno successivo
- O. mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività spettacolare entro il termine indicato dal Settore comunale competente
- la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo si applica per ciascun giorno per il quale si protrae l'inottemperanza
  - sanzione accessoria: revoca della licenza/concessione e chiusura immediata dell'attrazione, oltre che esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i successivi due anni
- P. mancata ottemperanza del provvedimento di chiusura dell'attrazione entro il termine indicato dal Settore comunale competente
- la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo si applica per ciascun giorno per il quale si protrae l'inottemperanza
  - sanzione accessoria: chiusura coattiva dell'attrazione e sua rimozione, con addebito delle spese all'esercente stesso; incameramento della cauzione versata, oltre che esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i successivi tre anni
- Q. mancato versamento del deposito cauzionale
- sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l'anno in corso
- R. mancata conservazione, presso il luogo di installazione ed esercizio dell'attività, della seguente documentazione (anche in copia):
- a) autorizzazione all'esercizio dell'attività
  - b) atti abilitativi rilasciati dal Comune di Mantova per lo stazionamento e l'esercizio dell'attività nel proprio territorio
  - c) polizza assicurativa e certificazione di collaudo di ogni attrazione e/o complesso utilizzato (in corso di validità)
  - d) (in caso di spettacoli viaggianti) manuale d'uso e manutenzione e libretto dell'attività aggiornati
- sanzione accessoria: immediata sospensione dell'attività fino a completa regolarizzazione
- S. utilizzo di un'attrazione dello spettacolo viaggiante priva della registrazione e del codice identificativo (art. 4 D.M. 18/05/2007)
- sanzione accessoria: immediata sospensione dell'attività fino a completa regolarizzazione
- T. omessa fissazione, in posizione stabile e visibile, su ogni attrazione utilizzata, del relativo codice identificativo (art. 4 D.M. 18/05/2007)
- sanzione accessoria: immediata sospensione dell'attività fino a completa regolarizzazione

U. occupazione non consentita degli spazi stabiliti, da parte dei veicoli al servizio degli operatori

- sanzione accessoria: rimozione immediata a cura dell'occupante, dallo spazio non autorizzato; in caso di inerzia vi provvederà il Comune, a spese dell'interessato, incamerando parte della cauzione versata, fino a concorrenza della somma anticipata
- sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l'anno successivo, elevabile a tre, in caso di recidiva

V. litigi ed alterchi fra operatori ed assunzione di comportamenti scorretti nei confronti degli incaricati comunali

- sanzione interdittiva: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l'anno successivo

5. In caso di mancato pagamento di eventuali sanzioni comminate in applicazione al presente regolamento ovvero di altre violazioni inerenti all'esercizio delle attività dal medesimo disciplinate, l'ufficio competente potrà trattenere le somme versate a titolo di cauzione fino alla definizione degli illeciti amministrativi e rivalersi sulle stesse fino a concorrenza dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie determinate.
6. Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza la comunicazione d'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, è da ritenersi contestuale al provvedimento stesso. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti sanzionatori comportanti la sanzione accessoria della sospensione dell'attività o della chiusura dell'attrazione.
7. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge, le summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.
8. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude, nei casi stabiliti dal successivo articolo 39, l'adozione dei provvedimenti di revoca e/o sospensione dell'attività.

**Art. 39 (sospensioni e revoche)**

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art.38, gli atti abilitativi per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento possono, in qualsiasi momento, essere sospesi o revocati, senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, per:
  - a) motivi di pubblico interesse;
  - b) motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per assicurare la pubblica incolumità;
  - c) esigenze di tutela della quiete pubblica e privata;
  - d) abuso del titolare, ai sensi dell'art.10 del T.U.L.P.S., od inosservanza delle normative e/o delle prescrizioni d'esercizio cui il rilascio degli atti abilitativi è stato vincolato.



## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### **Art. 40 (rinvio ad altre norme)**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alle modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Conseguentemente, i richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatte al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art.41 (disposizioni transitorie)**

1. Le domande di partecipazione alle manifestazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono valutate sulla base del Regolamento previgente, tuttavia per gli adempimenti successivi al loro accoglimento si fa riferimento a quanto previsto dalla nuova normativa regolamentare.
2. Nel caso in cui nell'applicazione del presente regolamento si dovessero verificare situazioni non previste o non codificate, la cui soluzione sia indispensabile per il regolare svolgimento delle attività dallo stesso disciplinate, il Dirigente del Settore comunale competente dispone quanto necessario con proprio provvedimento.

#### **Art. 42 (entrata in vigore del presente regolamento)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera d'approvazione.
2. A decorrere da tale data sono abrogati il precedente Regolamento Comunale in materia ed ogni altro atto di questo Comune avente natura regolamentare, che sia con esso incompatibile.